

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Riduzione dei premi)

Modifica del 29 settembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 2021¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 65 cpv. 1^{ter}–1^{octies}

^{1^{ter}} Ogni Cantone stabilisce la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone.

^{1^{quater}} Ogni Cantone disciplina la riduzione dei premi in modo tale che corrisponda complessivamente per anno civile a una determinata quota minima delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli assicurati domiciliati nel Cantone.

^{1^{quinquies}} La quota minima è calcolata sulla base della quota media che i premi rappresentano rispetto al reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone; a tal fine vale quanto segue:

- a. se i premi rappresentano meno dell'11 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 3,5 per cento delle spese lorde;
- b. se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde;
- c. tra i due valori limite di cui alle lettere a e b, la quota minima aumenta in modo lineare.

^{1^{sexies}} Il calcolo della quota minima si basa su:

- a. il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta;

¹ FF 2021 2383

² RS 832.10

³ RS 642.11

- b. i premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme di assicurazione (premi medi).

^{1septies} Per valutare se un Cantone rispetta la quota minima si considerano tutti gli importi che spende per pagare i premi degli assicurati, ad eccezione dei crediti che ha assunto in virtù dell'articolo 64a capoverso 4 e della quota che gli spetta del sussidio della Confederazione di cui all'articolo 66.

^{1octies} Il Consiglio federale stabilisce le modalità di calcolo delle spese lorde e della quota minima dopo aver sentito i Cantoni.

II

Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023

¹ Nei primi due anni civili che seguono l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 la quota minima di cui all'articolo 65 capoverso 1^{quater} corrisponde in tutti i Cantoni al 3,5 per cento delle spese lorde.

² Se alla fine del quarto anno che segue l'entrata in vigore della presente modifica il Cantone non ha stabilito la quota massima di cui all'articolo 65 capoverso 1^{ter}, tale quota è stabilita dal Consiglio federale.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 23 gennaio 2020⁴ «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)».

³ Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ FF 2020 1548